



CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
tra Società e Atleta ex art. 25 comma 1 e art. 28 D. Lgs. N. 36/2021

TRA

La Società/associazione sportiva dilettantistica _____ con sede in _____ via _____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. _____ in seguito per brevità denominata: “**Società**” (C.F./P.I.) affiliata alla Federazione italiana Pallacanestro con il cod. n. _____, iscritta al registro nazionale delle associazioni e Società sportive dilettantistiche che dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____, email PEC _____;

e

La lavoratrice sportiva Sig.ra _____, C.F.: _____ di nazionalità _____ residente a _____ via _____ n. _____ in seguito denominata “**lavoratrice sportiva/Atleta/tesserata**” nella sua qualità di atleta, la quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____ email PEC _____;

PREMESSO CHE

- l’attività sportiva della Società è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla Federazione Italiana Pallacanestro;
- la Società partecipa al campionato di A1 - A2 nazionale di pallacanestro femminile;
- la Società è interessata al tesseramento dell’atleta affinché svolga la sua attività nell’interesse della Società con la partecipazione, per la stagione/i _____, alle seguenti manifestazioni di pallacanestro: campionato di A1 - A2 _____;
- la lavoratrice sportiva si dichiara disponibile a sottoscrivere il modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e rimane libera di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che la stessa lavoratrice sportiva si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. 163/2022 e successive modificazioni;
- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la lavoratrice sportiva sia soggetto a provvedimenti disciplinari definitivi, da qualsiasi autorità siano emanati, che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a sei mesi o comunque che termineranno oltre il periodo di validità del presente accordo;
- la Società è soggetta a picchi di intensa attività alternati a periodi di bassa attività e pertanto necessita della massima flessibilità nella gestione delle proprie collaborazioni;
- del pari la lavoratrice sportiva desidera per sé la massima flessibilità nella gestione delle proprie collaborazioni;
- le Parti pertanto intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa essendo presenti anche tutti i requisiti di cui all’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 36/2021;
- il presente accordo viene concluso con specifico riferimento all’ “*Accordo quadro*” sottoscritto tra LBF, Giba, Usap, e l’Associazione dei Dirigenti Sportivi Pallacanestro, allegato al presente contratto e che forma parte integrante del presente accordo;
- il presente accordo è integrato dal “*Regolamento Interno Società dilettantistiche associate LBF*” che LBF e Giba hanno sottoscritto e che si allega al presente contratto, di seguito denominato “*Regolamento*”, di cui le parti dichiarano di conoscere il contenuto per averne preso visione ed accettato integralmente con la sua sottoscrizione, costituendo parte integrante del presente accordo;

La Società

La lavoratrice sportiva



- le Parti dichiarano di aver concordato ed accettato liberamente ogni singola clausola del presente accordo che pertanto costituisce, ad ogni effetto vincolo contrattuale tra le stesse;
- il presente accordo è da considerarsi novativo di ogni eventuale diverso precedente accordo soggiunto tra le Parti e costituisce Contratto definitivo di eventuale preliminare, in precedenza sottoscritto.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. PREMESSA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La lavoratrice sportiva si impegna per l'anno sportivo _____ e più precisamente dal ____/____/____ al ____/____/____ (o per gli anni sportivi _____ e più precisamente dal ____ al ____ e dal ____ al ____) a tesserarsi alla FIP in favore della Società ed a prestare la propria attività quale giocatrice di pallacanestro in via esclusiva presso la Società, a partecipare agli allenamenti nella misura massima di 24 ore settimanali ed a tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, ai tornei estivi ed alle manifestazioni e tornei cui la Società partecipi.
2. La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La lavoratrice sportiva è esonerata dal fornire la prestazione a partire dal quinto giorno successivo all'ultima gara ufficiale da calendario federale della stagione (inclusi eventuali play off / play out) fermo l'obbligo della Società di corrispondere integralmente i compensi pattuiti.
3. Le modalità di svolgimento di tali prestazioni sono state oggetto di trattativa e concordate consensualmente tra le Parti.
4. Condizione di validità ed efficacia del presente Contratto di lavoro sportivo è il tesseramento della lavoratrice sportiva presso la Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi, termini e forme stabiliti dalle disposizioni regolamentari della FIP in relazione alla categoria di appartenenza ed alla tipologia di tesseramento. In mancanza di tesseramento al contratto non potrà essere applicata la disciplina del lavoro sportivo prevista dal D. lgs. n. 36/2021 e s.m.i.
5. La Società, pertanto, si impegna per ogni anno sportivo di accordo a convocare al raduno precampionato e a tesserare l'atleta alla FIP.
6. Il rapporto così costituito tra la Società e la lavoratrice sportiva, essendo privo di vincolo gerarchico si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
7. A tal fine la lavoratrice sportiva ha dichiarato:
 - ☐ di non essere una dipendente pubblica oppure;
 - ☐ di essere una dipendente pubblica e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto (allegato n. 2) o di essere stata comunque autorizzata nella forma del silenzio assenso.
8. L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività di lavoratrice sportiva e di perfetta idoneità fisica della tesserata allo svolgimento della pratica sportiva agonistica della pallacanestro, da parte di sanitari, a tal fine autorizzati dalle norme di legge sulla tutela sanitaria delle attività e del lavoro sportivo. La Società avrà diritto di scegliere l'ambulatorio, tra quelli autorizzati, preposto al rilascio di detto certificato.
9. La prestazione oggetto del presente accordo è limitata esclusivamente alla partecipazione alle competizioni agonistiche indicate in premessa e a un numero di ore di preparazione non superiore alle 24 ore settimanali. La lavoratrice sportiva resterà libera, se lo ritenesse necessario e come sua unilaterale decisione, di svolgere ulteriore attività di preparazione, la Società si limiterà a mettere a disposizione della lavoratrice sportiva locali idonei a titolo gratuito per lo svolgimento di questa ulteriore attività di preparazione unilateralmente determinata. Pertanto, non superando i criteri di cui al comma 2, lettera a), articolo 28, D.Lgs. 36/2021 opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'inquadramento del presente rapporto nell'alveo del lavoro autonomo. In ogni caso l'atleta/tecnico ha diritto ad almeno un giorno di riposo

La Società

La lavoratrice sportiva



settimanale, di norma coincidente con il lunedì, fatte salve variazioni per impegni agonistici ufficiali. In via eccezionale, i viaggi di rientro da una trasferta possono protrarsi nelle prime ore del giorno di riposo. Per ogni altra previsione relativa a riposi e permessi le parti rimandano alle specifiche previsioni dell'accordo quadro richiamato in premesse.

10. Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mod., le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:
 - a) la Sua conoscenza delle problematiche attinenti l'incarico;
 - b) la Società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
 - c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 3. IMPEGNI DELLA LAVORATRICE SPORTIVA E IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. Per il migliore espletamento dell'attività di cui sopra, la lavoratrice sportiva si impegna:
 - a) a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;
 - b) a non assumere sostanze vietate dalla normativa *antidoping* vigente che la lavoratrice sportiva dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a informarsi su eventuali successive modifiche o integrazioni;
 - c) a non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
 - d) a non fare uso di sostanze, non comprese nella normativa *antidoping* assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;
 - e) a fornire nei confronti dei dirigenti, degli allenatori, delle compagne di squadra, degli arbitri, dei medici della Società, la massima collaborazione con spirito improntato all'educazione e alla correttezza;
 - f) ad indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale fornitogli dalla Società, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dalla Società;
 - g) a comunicare tempestivamente alla Società per iscritto ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del recapito telefonico;
 - h) a garantire la massima disponibilità e collaborazione per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della Società nei riguardi degli *sponsor* e dei fornitori ufficiali partecipando, per quanto possibile, a eventuali iniziative promo pubblicitarie preventivamente concordate;
 - i) ad autorizzare la Società a utilizzare proprie immagini e filmati, salvo espresso diverso specifico accordo;
 - j) a partecipare agli allenamenti nel limite delle 24 ore settimanali utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla Società.
2. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla controparte per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:
 - a) la mancata prestazione da parte della lavoratrice Sportiva dell'attività richiesta dalla Società secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre **10** giorni senza giusto motivo;
 - b) l'assunzione di sostanze dopanti da parte della lavoratrice sportiva;
 - c) la violazione da parte della lavoratrice sportiva al codice di comportamento sportivo del Coni ed al codice etico della Federazione Italiana Pallacanestro accertato con condanna definitiva;
 - d) la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, a fornire alla lavoratrice sportiva i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti ed ai ritiri precampionato della prima squadra, se protratta oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.
3. La tesserata si impegna al rispetto del Regolamento citato in premessa che dichiara di conoscere e accettare.
4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle Parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, la stagione per *factum principii* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, sussistendo l'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto e al numero delle gare a cui la lavoratrice sportiva non ha partecipato.
5. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività specifica di atleta/tecnico di pallacanestro. Il contratto avrà in ogni caso piena efficacia e validità qualora l'atleta non dovesse ottenere la conferma

La Società

La lavoratrice sportiva



dell'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività specifica di atleta di pallacanestro in ragione di un infortunio occorso durante la propria attività di atleta precedentemente prestata in favore del Club nel corso del medesimo rapporto contrattuale.

6. La lavoratrice sportiva si impegna a provvedere alla sua iscrizione ai fini previdenziali alla Gestione separata Inps.
7. Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della squadra.
8. In occasione di ritiri e trasferte la Società è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto per la squadra, a sua cura e spese, e a fornire vitto e alloggio alla lavoratrice sportiva.
9. La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui agli artt. 32 e 33 D. Lgs. 36 / 2021.
10. Al rapporto di collaborazione si applicheranno, per quanto compatibili con la specificità della prestazione sportiva, le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
11. La società si impegna a richiedere per iscritto e la lavoratrice sportiva si impegna di conseguenza a comunicare l'ammontare di eventuali ulteriori compensi percepiti nella sua qualità di lavoratrice sportiva.

Articolo 4. COMPENSO DELLA LAVORATRICE SPORTIVA

1. A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico della lavoratrice sportiva e, comunque, di tutti gli obblighi di cui al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere alla lavoratrice sportiva un compenso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir e articoli 35 e 36, D.Lgs. 36/2021 e delle eventuali successive modifiche. Le parti ritengono che l'impegno e il numero delle prestazioni richieste corrispondano a un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal ___/___/___ al ___/___/___) pari a euro _____ (_____) al lordo delle ritenute fiscali di legge previste dalla citata normativa per la parte eccedente 15.000,00 euro (quindicimila/00) per anno solare e previdenziali per la parte eccedente 5.000,00 euro (cinquemila) per anno solare. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto, la cifra sopra indicata sarà suddivisa in ___ rate di uguale importo che verranno versate alla tesserata entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con inizio dal ___/___/_____.
2. L'attività oggetto del presente accordo è tesa al raggiungimento del massimo risultato agonistico possibile in favore della Società. Pertanto, al compenso base di cui al comma 1, potrà essere aggiunto un compenso addizionale di euro _____ (_____) nel caso in cui la Società ottenga la partecipazione a _____; di ulteriori euro _____ (_____) nel caso in cui la Società ottenga la partecipazione a _____. Tutte le cifre sono indicate al lordo di ritenute fiscali. Detti compensi saranno versati entro 30 giorni dal raggiungimento del risultato agonistico e comunque entro il 31 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono.
3. Il compenso è comprensivo e assorbente ogni altro emolumento che la lavoratrice sportiva possa pretendere a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
4. La lavoratrice sportiva si impegna a non sollevare eccezioni a eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni promosse dai *mass-media* o organizzate dai *partner* promopubblicitari della Società a cui quest'ultima le chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore.
5. La lavoratrice sportiva dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di atleta per scopi pubblicitari, salvo espresso diverso specifico accordo.
6. Le Parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che la lavoratrice sportiva è sportiva dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura e alle caratteristiche delle stesse ed è liquidata in base all'attività dedotta nel presente contratto.

La Società

La lavoratrice sportiva



7. La Società potrà liberamente valutare di erogare, nel caso in cui la lavoratrice sportiva ottenga ulteriori risultati agonistici di particolare valore, premi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 6-*quater*, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 5. RISOLUZIONE PER MOROSITA'

1. In caso di morosità per un importo corrispondente ad almeno _____ giorni (*massimo 60 giorni*) del compenso pattuito, la lavoratrice sportiva ha diritto di attivare la procedura per ottenere la risoluzione del contratto.
2. A tal fine la lavoratrice sportiva, maturata per intero la suddetta morosità, deve mettere formalmente in mora la Società via pec ovvero con un mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, con la precisazione che la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche alla LBF. La Società può impedire la risoluzione effettuando il pagamento dell'importo dovuto e dando prova dello stesso.
3. Nel caso decorrano ulteriori _____ giorni (*massimo 20 giorni*), dalla data di ricezione della messa in mora nei termini di cui al punto 2, senza che la Società abbia ancora provveduto all'integrale adempimento delle obbligazioni ivi incluse quelle nelle more scadute, la lavoratrice sportiva con comunicazione scritta alla Società, via pec ovvero con un mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna e che dovrà contestualmente essere inoltrata anche alla LBF, potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto.
4. La Società entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della messa in mora nei termini di cui al punto 2, può contestare la sussistenza dei presupposti della invocata risoluzione promuovendo un giudizio arbitrale previsto e disciplinato dal Regolamento Organico della FIP e dallo Statuto federale, e decisa da un Collegio arbitrale costituito dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della FIP, ai sensi del Regolamento Organico, da intendersi, in parte qua, integralmente riportato.
5. In caso di omessa attivazione del giudizio arbitrale da parte della Società nei 10 giorni previsti, ovvero di mancato pagamento integrale della morosità nei tempi previsti dalla diffida ad adempiere, il contratto si considererà risolto di diritto e la lavoratrice sportiva può presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento FIP nei limiti e termini di cui ai Regolamenti federali.
6. L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno oltre a quanto eventualmente spettante a titolo di penale, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.
7. In caso di risoluzione per morosità, la lavoratrice sportiva è tenuta a restituire l'immobile, veicoli e altri beni aziendali eventualmente concessi dalla Società entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta risoluzione accertata con provvedimento della CVA.

Articolo 6. CLAUSOLA RECESSO

1. La lavoratrice sportiva concede alla Società la facoltà di recedere dal presente accordo al termine della stagione _____, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, da inviare entro il _____, dietro pagamento di € _____ = (euro _____/00) da corrispondere entro 10 gg. alla lavoratrice sportiva quale corrispettivo per il recesso anticipato.
2. La Società concede alla lavoratrice sportiva, la facoltà di recedere dal presente accordo al termine della stagione _____, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, da inviare entro il _____, dietro pagamento di € _____ = (euro _____/00) da corrispondere entro 10 gg. alla Società quale corrispettivo per il recesso anticipato.
3. La Società concede alla lavoratrice sportiva la facoltà di recedere dal presente accordo al termine di ogni stagione sportiva di accordo, con comunicazione scritta da inviare entro il 10 luglio, via Pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, soltanto nel caso la Società non abbia provveduto al saldo di ogni spettanza come stabilito per la stagione conclusa.
4. Nei contratti di durata annuale e in quelli di durata pluriennale, limitatamente all'ultimo anno di validità del contratto, le Parti possono convenire una clausola di recesso in favore della Società, qualora la tesserata non possa svolgere la propria prestazione per motivi oggettivi non connessi a suo fatto o causa, ivi compresa la malattia o l'infortunio, perduranti per oltre 7 mesi e mezzo continuativi nell'arco di una stagione sportiva.
5. Nei soli contratti pluriennali, e ad esclusione dell'ultimo anno di contratto, la malattia o l'infortunio da cui derivi la inidoneità fisica allo svolgimento delle prestazioni sportive per un periodo superiore a 7 (sette) mesi e mezzo consecutivi, può comportare dopo tale periodo, alternativamente, la

La Società

La lavoratrice sportiva



sospensione del compenso o la riduzione dello stesso da un minimo del 30% ad un massimo del 50% dell'importo mensile, sino a quando non venga nuovamente accertata l'idoneità. Nel contratto individuale le Parti stabiliscono se accedere alla sospensione o alla riduzione del compenso, fissando, in tale ultimo caso la percentuale di riduzione.

6. Le Parti riconoscono reciprocamente che la lavoratrice sportiva, al termine del presente accordo, o alla sua eventuale risoluzione anticipata, sarà libera di scegliere autonomamente la squadra dove giocare senza che la Società possa opporre alcun veto, vincolo o rivendicazione economica e la Società si impegna a rilasciare ogni eventuale autorizzazione richiesta.

Articolo 7. INFORTUNIO E MALATTIA

1. In caso di infortunio o di malattia che non siano dovuti a cause attribuibili a colpa grave della lavoratrice sportiva, la Società si impegna, direttamente o mediante idonea polizza assicurativa dalla stessa contratta, a garantire comunque alla lavoratrice sportiva il compenso pattuito per un periodo massimo di 7 mesi e mezzo dall'infortunio o comunque fino al termine del contratto se di durata inferiore. Decorso tale periodo il compenso riconosciuto sarà decurtato del _____% (**massimo 50%**), fino al termine del contratto, fermo restando la possibilità per la Società di risolvere, nella stagione successiva l'accordo, nel caso in cui la lavoratrice sportiva non conseguisse l'idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica per motivazioni cliniche non legate all'infortunio occorso in vigenza di rapporto, nel rispetto della legislazione sanitaria vigente. Spetteranno, comunque, alla Società eventuali indennità assicurative percepite in virtù di polizze dalla stessa sottoscritte fatte salve quelle il cui beneficiaria è la lavoratrice sportiva (ad esempio invalidità permanente). La lavoratrice sportiva è tenuta a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini delle polizze assicurative stipulate dalla Società a proprio favore.
2. Ove l'inabilità sia dovuta a comportamenti di carattere non sportivo di grave natura colposa la Società potrà sospendere l'erogazione dei compensi fino al completo ripristino dell'efficienza sportiva.
3. È previsto in capo al committente l'adempimento dell'obbligo assicurativo di cui al d. lgs. n. 36/21. La lavoratrice sportiva avrà diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 8-ter, D.Lgs. 36/2021. A tal fine dichiara di avere / non avere già in essere altra copertura previdenziale.

Articolo 8. ASSISTENZA MEDICA

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 36/21 e s.m.i., in costanza di rapporto, ovvero anche successivamente alla scadenza del contratto qualora si tratti delle conseguenze di infortuni o stati patologici che siano derivati dalla pratica agonistica e siano insorti durante il rapporto contrattuale, la Società è tenuta a garantire alla tesserata una completa e qualificata assistenza sanitaria oltre quella assicurata dal Servizio sanitario nazionale, tramite strutture private e/o della Società stessa assumendosi i costi per la parte non coperta dal Servizio sanitario, inclusi i costi necessari per la riabilitazione fino alla completa guarigione clinica.
2. Qualora la tesserata non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dalla tesserata stessa in misura non superiore al costo che avrebbe sopportato qualora la tesserata si fosse avvalsa delle strutture messe a disposizione dalla Società a costi di mercato standard per una completa e qualificata assistenza sanitaria necessaria per guarire completamente dall'infortunio/stato patologico. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ivi inclusa quella riabilitativa, tale concorso nelle spese non potrà superare l'ammontare massimo di € 10.000,00.
3. La Società può sottoporre la lavoratrice sportiva a visite di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica.
4. La lavoratrice sportiva deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona a una sportiva. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, la lavoratrice sportiva deve darne immediata comunicazione alla Società e mettersi a disposizione del personale medico della Società stessa.
5. La lavoratrice sportiva si impegna a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata e a rispettare le prescrizioni dietetiche stabilite dai medici della Società.

La Società

La lavoratrice sportiva



6. La lavoratrice sportiva dichiara che non farà uso, anche occasionale, di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping*, il cui elenco dichiara di ben conoscere.
7. In caso di disaccordo sul tipo di trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare tra la lavoratrice sportiva e Società, la Società e/o la lavoratrice sportiva potrà richiedere l'esecuzione di perizia collegiale medica. A tal fine la Parte richiedente deve comunicare, via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna, la nomina del suo perito invitando la controparte a nominare il proprio entro sette giorni sempre a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna. L'eventuale mancata nomina determina l'automatico annullamento del periodo di comportamento di cui al precedente articolo del presente accordo.
8. Il collegio peritale medico è composto da tre membri: i primi 2 nominati dalle Parti con le modalità di cui al comma precedente e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle Parti o dai rispettivi periti entro 3 giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dal Presidente della CVA della FIP. Entro 5 giorni dalla sua costituzione, il collegio peritale stabilisce a maggioranza la proposta terapeutica più opportuna per la salute della tesserata. La tesserata è tenuta a collaborare lealmente con il collegio peritale, sottoponendosi a tutti gli accertamenti da questo stabiliti per l'espletamento dell'incarico; l'eventuale rifiuto costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del presente accordo. Il compenso dei periti è posto a carico della Parte richiedente, ad eccezione delle spese e del compenso del perito nominato dalla controparte che rimangono a totale carico di quest'ultimo.
9. Le Parti sono obbligate ad accettare la determinazione del collegio peritale.
10. Qualora la tesserata non intenda accettarla, o comunque non si sottoponga al trattamento terapeutico indicato, il periodo di comportamento di cui all'articolo 5 del presente accordo si intende annullato.

Articolo 9. TUTELA ASSICURATIVA

1. La Società, fermi restando gli obblighi di legge, è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza la tesserata contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione prevista in virtù del rapporto di tesseramento. I massimali assicurativi saranno disposti dalla LBF in accordo con la GIBA ad inizio di ogni stagione.
2. Beneficiaria delle prestazioni assicurative, si intende in ogni caso la tesserata o i suoi aventi diritto ed è inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dalla tesserata stessa, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
3. La Polizza deve essere stipulata entro la data di convocazione della tesserata per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi qui concordati è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dalla tesserata e dai suoi aventi diritto.
4. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, la tesserata ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
5. In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire alla tesserata o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Articolo 10. PREMI ED EMOLUMENTI DA TERZI

1. La lavoratrice sportiva si impegna a non accettare da terzi, salvo il consenso scritto della Società, premi in denaro o in natura a qualunque titolo corrisposti. La violazione di detto patto costituisce giusta causa di recesso dal contratto. La lavoratrice sportiva, inoltre, si impegna a non effettuare scommesse sportive per lo sport pallacanestro.

Articolo 11. ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE

1. La lavoratrice sportiva si impegna a non svolgere altra attività sportiva agonistica o non agonistica ad alto rischio di pericolosità nel periodo di durata del presente contratto.

Articolo 12. ALLOGGIO E SPESE

La Società	La lavoratrice sportiva
------------	-------------------------

7



1. La Società si **impegna** / **non si impegna** a reperire idoneo alloggio per la tesserata in ambiente ammobiliato per il periodo necessario con utenze, canone e spese condominiali a proprio carico. Saranno a carico della **tesserata/Società** le spese relative ai consumi telefonici/internet. Ove la tesserata non trovasse l'alloggio proposto di gradimento, potrà sceglierne altro accollandosi direttamente l'eventuale maggior costo.
2. La Società **si impegna** / **non si impegna** a fornire il vitto della lavoratrice sportiva in misura di n. _____ pasto/i giornaliero/i per tutta la durata del presente accordo. In alternativa corrisponderà un rimborso per le spese di vitto non fornito pari ad € _____ = (_____ /00) al mese.
3. La Società **si impegna** / **non si impegna** a rimborsare e/o a provvedere alle spese di viaggio per la lavoratrice sportiva per n. _____ viaggi aereo/treno/auto/nave da _____ e per _____.
4. Sarà **concessa** / **non sarà concessa** per il periodo di vigenza del presente accordo in uso alla lavoratrice sportiva un'autovettura i cui costi di gestione rimarranno in carico della lavoratrice sportiva stessa.
5. La tesserata dichiara di essere a conoscenza che tutti gli importi sostenuti dalla Società a tali titoli costituiscono, ai fini fiscali, retribuzione e che, pertanto, saranno trattati sulla base delle norme citate al precedente art. 04.
6. La lavoratrice sportiva **autorizza/non autorizza** la Società fin d'ora a trattenere dal compenso e/o da eventuali rimborsi tutte le spese sostenute per conto e nell'interesse della tesserata stessa, non previste nel presente accordo ma debitamente denunciate e/o contestate dalla Società alla lavoratrice sportiva nei termini di cui all'art. 7.1 del Regolamento interno tra Società dilettantistiche associate a LBF ed atlete, ovvero tramite comunicazione all'atleta con prova certa di ricezione della stessa, entro sette giorni dal verificarsi del fatto contestato, con contestuale invito a controdedurre entro un termine non inferiore a sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Articolo 13. REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO

1. Al termine del presente contratto la Società potrà condizionare il saldo dell'ultima mensilità/rateo dei compensi maturati in relazione alle sole prestazioni effettuate condizionatamente:
 - a) alla riconsegna dell'alloggio eventualmente reperito dalla Società nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato senza, pertanto che siano stati rilevati danni all'immobile ovvero ai mobili, previa congiunta verifica alla presenza dell'atleta e formale contestazione/accettazione scritta sempre alla presenza della stessa;
 - b) al comprovato saldo delle spese poste a carico della lavoratrice sportiva dal presente contratto.
2. La lavoratrice sportiva dichiara di essere assistita dall'agente _____ regolarmente iscritto all'albo degli agenti sportivi della FIP. Detto mandato è da intendersi con/senza rappresentanza e farà fede fino al momento in cui la lavoratrice sportiva ne darà comunicazione alla Società a mezzo pec ovvero altro mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna. Per quanto non espressamente previsto si applica il contenuto del d. lgs. n. 37/21.

Articolo 14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le Parti concordano che le soluzioni di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia devoluta all'arbitrato/procedura di ingiunzione previsti e disciplinati dal Regolamento Organico della FIP e dallo Statuto federale, e decisa da un Collegio arbitrale costituito dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della FIP, ai sensi del Regolamento Organico, da intendersi, in parte qua, integralmente riportato.

Articolo 15. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano all'accordo quadro collettivo citato in premessa e ai regolamenti sportivi in materia

_____, li __/__/____

LA SOCIETÀ

LA LAVORATRICE SPORTIVA

La Società

La lavoratrice sportiva



Le Parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 e ss., cod. civ., di approvarle specificamente e in particolar modo: **art. 1. (premessa); art. 3. (impegni della lavoratrice e della Società); art. 4. (compenso della lavoratrice sportiva); art. 5. (risoluzione per morosità); art. 6. (clausola recesso); art. 7. (infortunio e malattia); art. 8. (assistenza medica); art. 10. (premi ed emolumenti da terzi); art. 13. (regolamentazione del rapporto); art. 14. (clausola compromissoria) art. 15. (rinvio).**

_____, li ____/____/____

LA SOCIETÀ

LA LAVORATRICE SPORTIVA

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 196 DEL 30 GIUGNO 2003

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.
2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. L'interessata potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessata, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

CONSENSO DELLA TESSERATA

1. La tesserata dichiara di **consentire / non consentire** alla Società di comunicare a terzi informazioni idonee a rilevare il proprio stato di salute in relazione a eventuali infortuni o situazioni patologiche che gli impediscano la partecipazione a eventi sportivi.

_____, li ____/____/____

LA SOCIETÀ

LA LAVORATRICE SPORTIVA

La Società

La lavoratrice sportiva